

Civile Sent. Sez. 5 Num. 6904 Anno 2017

Presidente: BIELLI STEFANO

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 17/03/2017

3087  
2016

### SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13358 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto *da*

**s.p.a. Logista Italia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Stefano Petrecca e Rosamaria Nicastro, presso lo studio dei quali in Roma, alla via Giovanni Paisiello, n. 33, elettivamente si domicilia

**- ricorrente-**

*contro*

**Ministero dell'economia e delle finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato**, in persona del direttore *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domiciliavano

RG n. 13358/2012

Angelina Maria Perrino Estensore





**-controricorrenti-**

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 1°, depositata in data 24 novembre 2011, n. 700/01/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 13 settembre 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

uditi per la contribuente l'avv. Enrico Pauletti, per delega dell'avv. Rosamaria Nicastro e per il Ministero e l'Amministrazione dei Monopoli l'avvocato dello Stato Anna Collaboletta;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione.

**Fatto.**

La società ha ricevuto notificazione di un'ingiunzione di pagamento con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha richiesto il pagamento dell'accisa gravante su tabacchi lavorati trafugati dal deposito fiscale da essa gestito.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto la relativa impugnazione e quella regionale ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente, rimarcando anzitutto la compiuta motivazione dell'ingiunzione, procedendo a qualificare l'atto come strumento di comunicazione di una pretesa integralmente disciplinata dalla legge e, nel merito, escludendo che la sottrazione del bene, sia essa dovuta a furto o anche a rapina, possa essere equiparata, ai fini del riconoscimento del diritto all'abbuono, alla perdita, da intendere come dispersione del prodotto.

Avverso questa sentenza propone ricorso s.p.a. Logista Italia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, il terzo dei quali

RG n. 13358/2012

Angelina-Maria Perrino estensore

articolato in due censure, cui l'Amministrazione del Monopoli ed il Ministero reagiscono con controricorso.

**Diritto.**

1.- Il giudizio va dichiarato estinto, essendo intervenuta rinuncia ritualmente notificata alle parti costituite.

1.1.-Segue la condanna alle spese nei confronti della sola Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero, estraneo ai gradi di merito del giudizio, il quale, costituendosi, non ha proposto alcuna eccezione al riguardo. Il che comporta la compensazione delle relative voci di spesa.

**Per questi motivi**

**la Corte:**

dichiara estinto il giudizio e condanna la contribuente a pagare le spese di giudizio sostenute dall'Amministrazione dei monopoli dello Stato, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le voci di spesa relative al Ministero.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.